

I NUOVI IMPORTI DELLE PENSIONI INPS 2005



LE PENSIONI CIVILI - 2005

L'IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI PER IL 2004

IL "BONUS" DI 154,94 € (SULLA 13^A MENSILITÀ)

L'IMPORTO DELLE PENSIONI DAL 1 GENNAIO 2005

IMPORTI DEFINITIVI 2004 DELLE PENSIONI INPS Confermato l'aumento del 2,5%

| TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi | Pensioni sociali | Assegni sociali |
| 1° gennaio 2004 | 412,18 | 234,93 | 303,25 | 367,97 |
| IMPORTI ANNUI | 5.358,34 | 3.054,09 | 3.942,25 | 4.783,61 |

| AUMENTI PER COSTO VITA | | |
|------------------------|---------------------|--|
| 1° gennaio 2004 | aumento del 2,5 % | fino a euro 1.206,36 |
| | aumento del 2,25 % | oltre euro 1.206,36 e fino a euro 2.010,60 |
| | aumento del 1,875 % | oltre euro 2.010,60 |

IMPORTI DEFINITIVI 2004 DELLE PENSIONI E INDENNITÀ CIVILI ASSISTENZIALI

| PENSIONE | IMPORTO MENSILE |
|--|-----------------|
| Invalidi civili totali e parziali – sordomuti - ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori | 229,50 |
| Ciechi assoluti non ricoverati | 248,19 |
| Assegno a vita ai ciechi civili decimisti | 170,30 |
| Limiti di reddito annuo - 2004 | |
| Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti | 13.430,78 |
| Invalidi civili parziali | 3.942,25 |
| Ciechi decimisti con solo assegno a vita | 6.457,12 |
| Le indennità | |
| Accompagnamento invalidi civili totali – senza vincolo di reddito | 436,77 |
| Accompagnamento ciechi civili assoluti – senza vincolo di reddito | 649,15 |
| Speciale indennità ciechi parziali – senza vincolo di reddito | 157,69 |
| Indennità di comunicazione sordomuti – senza vincolo di reddito | 220,18 |
| Indennità per drepanocitosi o talassemia major – senza vincolo di reddito | 412,18 |

IMPORTO AGGIUNTIVO EROGATO PER GLI AVENTI DIRITTO SULLA MENSILITÀ DI PENSIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2004 (BONUS DI 154,94 EURO)

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l'importo del trattamento minimo di pensione (l'INPS valuta anche l'importo delle eventuali maggiorazioni sociali corrisposte sulla pensione) hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro da corrispondere a dicembre con la tredicesima mensilità.

Bonus 154,94 € - anno 2004 (da Finanziaria 2001 – Amato)

Primo requisito

| | |
|-------------------------------|---|
| Non compete: | con pensioni di importo annuo superiore a € 5.513,28 |
| Spetta per intero: | pensioni di importo annuo fino a € 5.358,34 (corrisponde al Trattamento Minimo) |
| Spetta per differenza: | con pensione di importo annuo compreso tra 5.358,34 e 5.513,28 € (spetta la differenza tra importo della pensione e € 5.513,28) |

Requisiti reddituali per diritto a BONUS

Secondo requisito

- ↪ Reddito personale annuo non superiore a € 8.037,51
- ↪ Reddito coniugale annuo non superiore a € 16.075,02 anno



ENTRAMBI I REQUISITI VANNO RISPETTATI

Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per l'attribuzione dell'importo aggiuntivo l'INPS prende in considerazione anche l'importo del pro-rata estero, in aggiunta all'importo delle pensioni italiane.

IL BONUS È STATO PAGATO CON LA RATA DI PENSIONE DI DICEMBRE 2004 (erogato in via provvisoria in attesa della verifica dei redditi relativi allo stesso anno 2004)

Il reddito da prendere in considerazione per la verifica del limite individuale e coniugale è il reddito assoggettabile all'IRPEF, dell'anno di erogazione della prestazione, con esclusione:

- del reddito della casa d'abitazione e relative pertinenze,
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
- dei redditi soggetti a tassazione separata.

Per reddito assoggettabile all'IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni d'imposta) e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali.

PREVIDENZA

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.

Non devono essere presi in considerazione, oltre ai redditi già citati:

- I redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti corrisposti al possessore di obbligazioni),
- I redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).

L'AUMENTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2005

La perequazione automatica in base all'aumento del costo della vita, è stato determinato nella misura del 1,9% (decreto del 20/11/2004 pubblicato in G.U. n. 289 del 10/12/2004).

IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L'ANNO 2005

| TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi | Pensioni sociali | Assegni sociali |
| 1° gennaio 2005 | 420,02 | 239,40 | 309,02 | 374,97 |
| IMPORTI ANNUI | 5.460,26 | 3.112,20 | 4.017,26 | 4.874,61 |

| AUMENTI PER COSTO VITA | | |
|------------------------|---------------------|--|
| Dal 1° gennaio 2005: | aumento del 1,9 % | fino a euro 1.236,54 |
| | aumento del 1,71 % | oltre euro 1.236,54 e fino a euro 2.060,90 |
| | aumento del 1,425 % | oltre euro 2.060,90 |

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITA' CIVILI ASSISTENZIALI

ANNO 2005 – IMPORTI PROVVISORI

| PENSIONE | IMPORTO MENSILE |
|--|-----------------|
| Invalidi civili totali e parziali – sordomuti - ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori | 233,87 |
| Ciechi assoluti non ricoverati | 252,91 |
| Assegno a vita ai ciechi civili decimisti | 173,54 |
| Limiti di reddito annuo - 2005 | |
| Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti | 13.739,69 |
| Invalidi civili parziali | 4.017,26 |
| Ciechi decimisti con solo assegno a vita | 6.605,64 |
| Le indennità | |
| IMPORTI MENSILI | |
| Accompagnamento invalidi civili totali – senza vincolo di reddito | 443,83 |
| Accompagnamento ciechi civili assoluti – senza vincolo di reddito | 669,21 |
| Speciale indennità ciechi parziali – senza vincolo di reddito | 161,30 |
| Indennità di comunicazione sordomuti – senza vincolo di reddito | 223,38 |
| Indennità per drepanocitosi o talassemia major – senza vincolo di reddito | 420,02 |

L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa, è di importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, **norma regolamentata dal 1/10/1983 dalla legge 638.**

Sono escluse dal diritto all'integrazione al Trattamento Minimo:

- le pensioni supplementari,
- le pensioni calcolate **esclusivamente** con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo),
- gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l'integrazione mensile non può superare l'importo dell'assegno sociale).

PENSIONATI CON SEPARAZIONE AUTORIZZATA IN VIA PROVVISORIA DAL GIUDICE

In base alla sentenza del 22 ottobre 1999, n. 395, della Corte Costituzionale, il pensionato/a legalmente separato/a, a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice può ottenere l'integrazione al trattamento minimo senza valutare i redditi del coniuge separato; in base alla sentenza richiamata i nuovi criteri debbono ritenersi operanti per:

- **i trattamenti pensionistici da integrare al minimo,**
- **per le pensioni sociali,**
- **per gli assegni sociali,**
- **per la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e per gli aumenti della pensione sociale,**
- **assegno al nucleo familiare e AF.**

REDDITI ESCLUSI DAL CALCOLO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO, PER LE DECORRENZE DAL 1994

- I redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni degli invalidi civili ecc.);
- i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;
- gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
- l'importo della pensione da integrare al minimo.

PENSIONI CON IL CALCOLO ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO

La legge n. 335 del 1995 esclude l'applicazione della norma in merito all'integrazione al trattamento minimo, nel caso di pensione contributiva, pertanto i soggetti che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non potranno avere la pensione integrata al minimo: la rendita sarà rapportata ai soli contributi versati fino al 65° anno di età e solo da tale data potrà intervenire il diritto ad una integrazione tramite la liquidazione dell'assegno sociale, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti di reddito personale o coniugale.

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI

Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

| PENSIONI CON DECORRENZA FINO AL 31/12/1993 – LIMITE SOLO PERSONALE | | | |
|---|--|--|---|
| Anno | Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo | Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero | Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione |
| | | euro | |
| 2004 | Oltre euro 10.716,68 | Fino a euro 5.358,34 | Oltre euro 5.358,34 fino a euro 10.716,68 |
| 2005 | Oltre euro 10.920,52 | Fino a euro 5.460,26 | Oltre euro 5.460,26 fino a euro 10.920,52 |

Nota alla tabella: per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1993 si valutano esclusivamente i redditi del pensionato/a.

| PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994 | | | |
|---|--|--|---|
| Anno | Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo | Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero | Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione |
| | | euro | |
| 2004 | Oltre euro 21.433,36 | Fino a euro 16.075,02 | Da euro 16.075,03 fino a 21.433,36 |
| 2005 | Oltre euro 21.841,04 | Fino a euro 16.380,78 | Da euro 16.380,78 fino a 21.841,04 |

Nota alla tabella: per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 si valutano sia i redditi del titolare (tabella sopra riportata) sia i redditi cumulati con quelli del coniuge.

Attenzione: in caso di superamento del limite di reddito in anni successivi alla decorrenza della pensione, già integrata al trattamento minimo, questa subirà la "cristallizzazione" all'importo in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente al superamento di detti limiti.

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'

Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

| LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON DECORRENZA DAL 1/8/1984 IN POI | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Anno | Pensionato solo | Pensionato coniugato |
| | euro | |
| 2004 | Oltre euro 9.567,22 | Oltre euro 14.350,83 |
| 2005 | Oltre euro 9.749,22 | Oltre euro 14.623,83 |

Nota alla tabella: se l'importo dell'assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è titolare di redditi modesti, l'importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (374,97 euro per il 2005). L'assegno di invalidità non può comunque superare l'importo mensile del trattamento minimo (420,02 euro nell'anno 2005).

REDDITI DA VALUTARE:

- i redditi soggetti all'IRPEF (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- i redditi a tassazione separata.

REDDITI DA NON CONSIDERARE:

- la casa di abitazione e le relative pertinenze;
- i redditi esenti da IRPEF (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc.);
- le pensioni di guerra;
- l'importo dell'assegno ordinario di invalidità calcolato senza tener conto dell'integrazione.

BREVE DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE: ASSEGNO DI INVALIDITÀ

La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ogni triennio e, comunque, entro e non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza, può esserne richiesto il rinnovo, subordinato all'accertamento della permanenza dello stato invalidante.

Al terzo riconoscimento consecutivo, l'assegno diventa definitivo e, al compimento dell'età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti per quest'ultima prestazione, ivi compreso la cessazione dell'attività lavorativa (si consiglia sempre di presentare la domanda, tramite il patronato INCA, all'INPS).

L'assegno non può essere trasformato in pensione di anzianità anche in presenza dei prescritti requisiti; pertanto è necessario prima dell'ultimo rinnovo, a titolo definitivo, verificare il possibile raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità e calcolare l'importo della pensione, non essendo prevista la salvaguardia dell'importo dell'assegno di invalidità già in pagamento nel caso fosse di importo maggiore rispetto al trattamento di anzianità.

LA RIDUZIONE DELL'IMPORTO IN PRESENZA DI REDDITI DA LAVORO

L'assegno è compatibile con attività di lavoro dipendente e autonomo, ma se la pensione è superiore al TM, in presenza di particolari condizioni, sono previste trattenute giornaliere o mensili. La legge di riforma delle pensioni n. 335/95 ha disposto che l'assegno di invalidità è cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa nelle seguenti misure:

- *interamente quando i redditi sono inferiori a 4 volte il trattamento minimo annuo;*
- *per tre quarti del suo ammontare (al 75%) quando i redditi da lavoro sono di importo tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo;*
- *per la metà del suo ammontare (50%), quando i redditi da lavoro superano il limite delle cinque volte il minimo annuo.*

Le riduzioni della quota di pensione operano in presenza di redditi da lavoro:

dipendente, autonomo o professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi internazionali, o all'estero.

I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia.

Non devono essere valutati: i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

LIMITI DI REDDITO - Tabella G

| | | |
|------|---|---------------------|
| 2004 | Fino a euro 21.433,36 | Nessuna |
| | oltre euro 21.433,36 fino a euro 26.791,70 | 25 per cento |
| | oltre euro 26.791,70 | 50 per cento |
| 2005 | Fino a euro 21.841,04 | Nessuna |
| | oltre euro 21.841,04 fino a euro 27.301,30 | 25 per cento |
| | oltre euro 27.301,30 | 50 per cento |

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI (MILIONE AL MESE)

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

Soggetti aventi diritto con particolari requisiti di età

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni (1)
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'art.2 della legge n.222/84

(1) Diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata: obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto; per un massimo di cinque anni di riduzione.

| Settimane di contribuzione | Anni di riduzione età | Età dalla quale spetta l'aumento |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| fino a 129 | 0 | 70 |
| da 130 fino a 389 | 1 | 69 |
| da 390 fino a 649 | 2 | 68 |
| da 650 fino a 909 | 3 | 67 |
| da 910 fino a 1.169 | 4 | 66 |
| da 1.170 in poi | 5 | 65 |

TABELLA LIMITI DI REDDITO ANNO 2005

| INCREMENTO AL MILIONE - MAGGIORAZIONE SOCIALE | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---|
| Anno | Importo mensile massimo maggiorazione | Limiti di reddito | | Importo mensile massimo con maggiorazione spettante |
| | | Pensionato solo | Pensionato coniugato | |
| 2004 | 123,77 | 6.967,35 | 11.750,96 | 535,95 |
| 2005 | 123,77 | 7.069,27 | 11.943,88 | 543,79 |

LA MAGGIORAZIONE SOCIALE (MILIONE AL MESE)

| Tipologia | 2004 | | 2005 | |
|-------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| | mensile | annuo | mensile | annuo |
| Importo della maggiorazione | mensile | 123,77 | mensile | 123,77 |
| | annuo | 1.609,01 | annuo | 1.609,01 |
| Pensione con maggiorazione completa | mensile | 535,95 | mensile | 543,79 |
| | annuo | 6.967,35 | annuo | 7.069,27 |

MAGGIORAZIONE SOCIALE (INCREMENTO AL MILIONE) PENSIONI CIVILI

AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI

- INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI
- CIECHI TOTALI

| Anno | Importo pensione | Limiti di reddito | | Importo mensile aumento spettante |
|------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | Pensionato solo | Pensionato coniugato | |
| 2004 | 229,50 | 6.967,35 | 11.750,96 | 306,45 |
| 2005 | 233,87 | 7.069,27 | 11.943,88 | 309,92 |

REDDITI DA VALUTARE PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura (compresa la pensione del richiedente), compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

L'INPS precisa nella circolare n. 44/2002 che in deroga al principio di cassa, non deve essere preso in considerazione quanto eventualmente corrisposto al pensionato nell'anno considerato a titolo di arretrati della maggiorazione sociale stessa.

REDDITI DA ESCLUDERE

1. Le pensioni di guerra;
2. Le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
3. La casa di abitazione e le relative pertinenze;
4. I trattamenti di famiglia;
5. Le indennità previste per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
6. Dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circolare INPS n. 203/2000);
7. Importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari ad euro 154,94;
8. I sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

PENSIONI 2005

Perequazione automatica 1,9 % dal 1/1/2005

(aumento costo vita previsionale dal 2004 pari al 2,5 % - definitivo pari al 2,5%, pertanto non verrà corrisposto nessun conguaglio sulla rata di gennaio 2005)

| GLI AUMENTI DELLE MINIME | | Importi mensili |
|--|------------------|--------------------|
| Tipo pensione | 2004 -definitivi | 2005 -previsionale |
| PENSIONE SOCIALE | 303,25 € | 309,02 € |
| ASSEGNO SOCIALE | 367,97 € | 374,97 € |
| TRATTAMENTI MINIMI | 412,18, € | 420,02 € |
| E DI QUELLE SUPERIORI AL MINIMO | | |
| Importo mensile al 31 dicembre 2004 | | Aumento 2005 |
| Fino a euro 1.236,54 | | 1,90% (100% Istat) |
| Da euro 1.236,54 a euro 2.060,90 | | 1,71% (90% Istat) |
| Oltre euro 2.060,90 | | 1,425% (75% Istat) |

Rivalutazione come da D.M. del 20/11/2004